

Copia

Genova 184
11/10/22

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI



Direzione Generale per le opere pubbliche
DIREZIONE GENERALE
DEI SERVIZI SPECIALI
dell'Italia settentrionale

Roma, addì 11/10/22 1923

Div. A N. 278

Risposta alla nota
Riconosciuta la necessità di porre in

OGGETTO:

N. 278 *W.4*

diretta comunicazione la parte orientale della città con quella occidentale, il Comune di Genova fece predisporre apposito progetto per la costruzione di una strada galleria fra Piazza Portello e Piazza Zecca, con i relativi raccordi agli estremi della strada stessa con le strade esistenti, e avanzò quindi domanda a questo ministero per la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi della legge 25 giugno 1865 n. 2359.

Fu redatto anche il piano particolareggiato di esecuzione previsto dall'art. 16 della precitata legge e provveduto alla occorrente pubblicazione giusta i successivi art. 17 e 18.

Le pubblicazioni eseguite dettero luogo a cinque reclami tempestivi, che però non poterono contrastare la invocata dichiarazione di pubblica utilità non essendo risultati ammissibili.

Un altro reclamo peraltro pervenne successivamente a questo Ministero in data 9 maggio 1922, col quale l'Unione Italiana Tramways elettrici, società anonima con sede in Genova, faceva presente che mentre la costruzione della suddetta strada implicava la demolizione e quindi l'espropriazione della galleria tramviaria esistente fra le località citate di Piazza Portello e Piazza Zecca, nè la galleria nè il nome della società figuravano

Genova- Strada galleria da Piazza Zecca a Piazza Portello -
Ricorso al Consiglio di Stato della Società Unione Italiana tramways elettrici

R. Avvocatura
Erariale Generale

ROMA

RAPu

nel piano predisposto dal Comune di Genova.

Fu rilevata la tardività del reclamo, ma ciononostante il Ministero stimò opportuno promuovere dal Comune espresse controdeduzioni, le quali chiarirono che per accordi già intervenuti fra la Società e la Amministrazione Comunale, questa aveva facoltà di prendere possesso della galleria tramviaria.

Ciò premesso, essendosi dimostrate infondate le censure mosse dai terzi, e su conforme avviso espresso dal Consiglio di Stato in adunanza 6 dicembre 1922 n. 1876, fu fatto luogo, giusta le disposizioni della legge 25 giugno 1865 n. 2359 e del R.D. 12 febbraio 1922 n. 314, all'emissione del decreto ministeriale 14 dicembre 1922 n. 4727 con cui, respinti i ricorsi interposti, si dichiarò di pubblica utilità l'opera di costruzione della strada in parola, assegnando un termine di mesi trenta per il compimento dei lavori.

Cra contro il detto decreto ministeriale 14 dicembre 1922 la detta Società Unione Italiana tras elettrici ha proposto ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato con atto notificato il 20 febbraio p.p. per violazione di legge ed eccesso di potere.

La società sostiene che nel piano particolareggiato dei fondi da espropriare avrebbe dovuto essere compreso il terreno di sua proprietà sul quale è destinata a passare la strada da costruire, e pertanto impugna il decreto, [che respinse tale osservazione risultando dagli atti la facoltà del Comune di Genova di prendere possesso della galleria tramviaria,] perchè nel piano debbono essere compresi tutti i fondi da occupare.

Che se poi il Ministero avesse tenuto conto di un patto contrattuale 11 aprile 1914 esistente tra il Comune e la società per l'occupazione del fondo in questione, la società stessa assume che una siffatta considerazione fondata su rapporti di diritto privato non doveva venire in gioco nella procedura amministrativa, esulando dalla competenza del Ministero.

Ad ogni modo la società medesima dichiara il patto suddetto caduco e inapplicabile al caso.

Non sembra a questo Ministero fondato il ricorso della Società perchè si ritiene, a parte la intempestività del reclamo 9 maggio 1922 avanzato dalla Società dei trans durante la istruttoria per la dichiarazione di pubblica utilità, che l'Amministrazione, osservate le condizioni e formalità volute dalla legge, usa di una sua facoltà discrezionale, ~~infi~~ ~~ndotta~~ ~~ibile~~ in sede di legittimità, nel chiudere l'istruttoria ed emettere il decreto di pubblica utilità.

Il Ministero invero doveva solo osservare se sussisteva la pubblica utilità dell'opera, e in caso tener conto delle osservazioni che venissero fatte contro tale utilità, ma se come nella fattispecie un terzo reclama contro la mancata inclusione di un fondo nel piano particolare e l'ente interessato dichiara che per l'occupazione di quel fondo esiste un patto a sé, non sembra che si debba entrare nel merito di tale patto, poichè a valutarne l'applicazione o la sua caducità provvede l'autorità giudiziaria, alla quale il terzo può ricorrere nel caso di occupazione ritenuta illegittima, come del resto ha ammesso la stessa Società nel suo ricorso.

Pertanto manca il motivo dell'eccesso di potere e della violazione di legge nell'emissione del decreto di dichiarazione di pubblica utilità, pel quale l'Amministrazione ha curato di seguire le norme di legge per accertare solo se sussistevano tutte le formalità prescritte ed atte a fare la detta dichiarazione.

Ad ogni modo si lascia al competente ed autorevole avviso di questa R. Avvocatura la scelta della linea di difesa dell'Amministrazione nel giudizio come sopra promosso; al qual fine si inviano gli uniti atti che possono interessare per l'affare in questione di cui, in unione con la restituzione degli atti stessi, si attende di conoscere l'esito a suo tempo.

IL MINISTRO

